

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1954

(18^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (206) (D'iniziativa dei senatori Giardina ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 232, 233, 235, 236, 237
BANFI	232, 233, 236
CARISMA, <i>relatore</i>	233, 235, 236, 237
CONDORELLI	234, 235
DONINI	233, 234, 235, 237
GIARDINA	233, 234, 235
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	235, 237
PASQUALI	236, 237
ROFFI	234
RUSSO Luigi	235
RUSSO Salvatore	235

« Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176 e successive » (430) (D'iniziativa del senatore Cermignani) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	243, 244
BANFI	244
CONDORELLI, <i>relatore</i>	243

DONINI	Pag. 244
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	244
LAMBERTI	243
ROFFI	244

« Aumento del contributo statale annuo a favore della Scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 » (440) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	245
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	245
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, <i>relatore</i>	245

« Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari » (441) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	239, 243
CONDORELLI, <i>relatore</i>	239
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	239
LAMBERTI	243
RUSSO Luigi	243

« Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso istituti tecnici commerciali » (471) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	245, 246
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	246
MAGRÌ, <i>relatore</i>	245

« Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto, trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria » (546) (D'iniziativa dei senatori Lamberti ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	238, 239
JERVOLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	238
TIRABASSI, <i>relatore</i>	238

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggione, Pasquah, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

LAMBERTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Giardina ed altri: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione » (206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 per la sistemazione dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione ».

Nella seduta del 2 luglio fu esaurita la discussione generale. Su proposta del proponente senatore Giardina, la Commissione decise di deferire ad una ristretta cerchia di senatori l'incarico di concordare le modificazioni da apportare agli articoli del disegno di legge.

Questa Sottocommissione, formata dello stesso proponente, del relatore senatore Caristia e del senatore Donini (che ha sostituito il senatore Banfi), ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge, del quale do ora lettura:

Art. 1.

I professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, che non abbiano riassunto servizio o riottenuto la Cattedra, sono con il loro consenso incaricati di studi speciali dal Ministro della pubblica istruzione con esonero dall'insegnamento.

(È approvato).

Art. 2.

Dato l'incarico, i posti di ruolo cui presentemente appartengono i detti docenti si considerano disponibili ad ogni effetto, in numero non superiore a cinque.

(È approvato).

Art. 3.

Resta salvo per i predetti docenti il diritto di ritornare all'insegnamento, se chiamati da una Facoltà a Cattedra della materia di cui sono stati titolari od anche di altra materia, sempre che, in quest'ultima ipotesi, intervenga conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 4

Nei casi previsti dalla presente legge e dall'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 la riammissione nell'insegnamento dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, avviene in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà interessate e sempre entro il limite fissato nell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge si applica pure nei confronti dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione, già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico, e la loro posizione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, resta regolata, ove occorra, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

BANFI. In questo articolo si fa menzione di alcune leggi di cui non conosco il testo. Desidererei avere qualche delucidazione in proposito, con particolare riguardo all'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

CARISTIA, *relatore*. Questo articolo prevede la possibilità dell'assegnazione a uffici o studi speciali. Noi applichiamo l'articolo 106 del testo unico al caso particolare contemplato dal disegno di legge, vale a dire stabiliamo la facoltà del Ministero di destinare a uffici amministrativi o a studi speciali i professori di cui ci occupiamo.

Il principio, perciò, esiste già nella nostra legislazione; noi non facciamo che applicarlo ad un caso particolare.

DONINI. A me sembra che l'articolo 5, nella formulazione di cui ci ha dato lettura l'onorevole Presidente, sia diverso da quello che è stato da noi concordato.

Tale testo era così formulato:

« La posizione dei professori stessi, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, resta regolata, ove occorra, ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

PRESIDENTE. La formulazione di questo articolo differisce effettivamente da quella dell'articolo di cui io ho dato prima lettura e che mi è stato consegnato come testo concordato perchè è omessa la prima parte e cioè le parole: « La presente legge si applica pure nei confronti dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico ».

Ora desidererei dire poche parole di chiarimento. La ragione di quella prima parte dell'articolo 5, nella formulazione da me precedentemente letta, va ricercata, ripeto, nel fatto che si tratta di titolari di materie non più previste dall'attuale ordinamento didattico; sicchè si potrebbe pensare che essendo caduto l'ufficio cada anche la loro posizione giuridica, come avviene quando si tratta di una soppressione di Facoltà. Viceversa qui si tratta della soppressione di una cattedra di università ed appunto per questo gli interessati hanno impugnato il deliberato del collocamento a riposo fondandosi sulla legge che parla della abolizione di un ufficio, di una Facoltà, e non già di una Cattedra.

Il ricorso al Consiglio di Stato poggia proprio sulla distinzione tra Facoltà e Cattedra.

La prima parte dell'articolo 5, che non figura nella formulazione presentata dal senatore Donini, stabilisce per l'appunto che questa legge si applichi nei confronti dei professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, anche quando siano stati titolari di una materia che non è più contemplata dal vigente ordinamento didattico.

Questa prima parte ha, insomma, una sua ragione d'essere.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, mi sembra che sia identica.

BANFI. Desidererei un chiarimento: la disposizione della seconda parte di questo articolo si riferisce a tutti gli insegnanti epurati o solamente a quelli cui si fa cenno nella prima parte dell'articolo?

PRESIDENTE. Io direi solamente a questi ultimi, cioè a coloro i quali si trovano ad essere titolari di una materia non più prevista nel vigente ordinamento didattico.

BANFI. Cosa è avvenuto di essi fino ad ora?

PRESIDENTE. Hanno preso finora lo stipendio senza impartire alcun insegnamento.

GIARDINA. Do lettura del testo dell'articolo 106 del testo unico della legge sull'istruzione superiore:

« Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra università o istituto.

Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e di direzione di uffici, con le norme di cui all'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 ».

PRESIDENTE. Il primo comma di questo articolo vieta il comando. Questo, che è possibile nella scuola secondaria, non è assolutamente permesso nell'università. È, invece, l'incarico di studi che può essere affidato dal Ministero ad un professore universitario.

DONINI. La discussione che si è sviluppata intorno a questo articolo 5 è interessante, per

un motivo soprattutto. Quale era la situazione che si veniva a creare con la formulazione originaria del disegno di legge n. 206? Si veniva a costituire una posizione di privilegio, con promessa di direzione di uffici e passaggio da un'Amministrazione all'altra, per un gruppo di persone che avevano subito il contraccolpo di giuste misure prese nei loro confronti, pur essendo state prosciolte nel giudizio di epurazione.

Debbo rendere pubblicamente atto dello spirito di comprensione che ha animato il senatore Giardina nel cercare, insieme con noi, di eliminare dal testo del suo disegno di legge tutto quello che, per comune consenso, sembrava fuori luogo e cioè questi uffici speciali, queste direzioni di uffici, questi passaggi da un'Amministrazione all'altra, tutte cose che, fra l'altro, aprivano la possibilità di un ulteriore aggravio finanziario per il bilancio dello Stato.

A giudizio di alcuni colleghi, fra questi quattro o cinque professori epurati, o meglio prosciolti, ve ne sono alcuni che non rientrerebbero nelle disposizioni già votate all'articolo 1, per il fatto che, avendo avuta soppressa la cattedra, per esempio la cattedra di dottrina del fascismo o mistica fascista, ed essendo stati posti in disponibilità, il loro caso sfuggirebbe alle disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge da noi riveduto.

La nostra opinione è diversa. Noi pensiamo che anche il caso di costoro, se ve ne sono, sia contemplato in pieno dall'articolo 1; mentre, invece, invocare qui l'articolo 106 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nella versione che or ora ci è stata letta dal collega Giardina, significa reintrodurre quelle situazioni di privilegio che erano state eliminate attraverso accordi tra i vari gruppi.

Nell'articolo 5, infatti, si fa appello ora all'articolo 106 del testo unico già menzionato, dove si parla di « direzione di uffici »: in altre parole, per tutelare la pretesa situazione di uno o due dei quattro, si rimette in discussione il testo concordato.

Ecco perchè, pur mantenendo sui primi quattro articoli e sul sesto del disegno di legge, la nostra adesione, sul quinto dobbiamo fare formali riserve, perchè ritorna dalla finestra quello che noi abbiamo voluto espellere dalla porta.

GIARDINA. La preoccupazione del collega Donini non ha fondamento: la norma vale solo per il passato, fissa cioè l'ipotesi che questi professori abbiano avuto un regolamento particolare della loro situazione giuridica da parte del Ministero.

Come è noto non si può essere in disponibilità più di due anni, e dopo due anni si deve essere collocati a riposo. Per questi professori il Ministero aveva già deciso il collocamento a riposo, però la Corte dei conti non ha applicato il decreto del Ministro, perchè l'articolo 108 del testo unico non parla degli effetti giuridici derivanti dalla soppressione di una cattedra. Vi è ora la possibilità che il Ministero ritenga di non poter applicare la legge che stiamo discutendo a quei professori che per essere stati più di due anni in disponibilità esso considera collocati a riposo. Ed ecco allora che, con la nostra disposizione, noi veniamo a regolarizzare una posizione anteriore.

Si dice infatti: la situazione dei professori in questione resta regolata, per il periodo anteriore alla presente legge, a' sensi dell'articolo 106.

DONINI. Potremmo limitarci a stabilire che l'articolo 1 della legge si applica anche a questi casi.

ROFFI. Ritengo che una dichiarazione della Commissione e soprattutto del rappresentante del Governo, che dia la interpretazione della legge precisando che queste disposizioni si applicano anche nel caso di cui discutiamo, risolverebbe la questione.

CONDORELLI. Questa è una legge temporanea che regola una certa situazione per il passato. Quando c'è una situazione controversa, in genere si provvede con la interpretazione autentica. Questa legge non vuole che sistemare la situazione di questi professori per gli anni passati, stabilendo che i professori le cui cattedre sono state soppresse, vanno considerati come incaricati per studi speciali.

Mi appello ai colleghi giuristi perchè mi dia atto che questo è un espediente cui il legislatore ricorre sempre in questi casi.

DONINI. Siamo d'accordo; soltanto pensiamo che non sia opportuno far menzione dell'articolo 106.

CONDORELLI. In sostanza, non si dà nulla a questi professori, ma se ne regola solo la posizione per il passato.

DONINI. A me sembra si regoli anche per il futuro!

PRESIDENTE. No, ci si riferisce al passato, per il periodo anteriore all'entrata in vigore di questo provvedimento.

GIARDINA. Potremmo eventualmente citare l'articolo 106, senza parlare di direzione di uffici.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo su questo.

CONDORELLI. Questa disposizione non modifica in nulla e per nulla la realtà, perchè il passato è passato. Desideriamo solo stabilire quale è stata per il passato la posizione di questi professori.

Si viene, in altri termini, a stabilire che costoro debbono essere considerati dei comandati: in realtà poi non sono stati comandati nè per studi, nè per uffici.

GIARDINA. L'articolo 5 potrebbe essere così formulato: « La presente legge si applica anche nei confronti dei professori ordinari universitari prosciolti nel giudizio di epurazione, già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, detti professori sono considerati come incaricati per motivi di studio ».

DONINI. È eccesso di zelo, questo! Perchè, in realtà, il caso di questi professori rientrava anche nell'articolo 1 del disegno di legge.

CARISTIA, *relatore*. Per tranquillizzare la coscienza dei colleghi, vorrei aggiungere qualche parola sulle condizioni di diritto e di fatto dei professori universitari di cui ci stiamo occupando.

Apparentemente e in astratto, essi sono tutti nella stessa posizione giuridica, ma in realtà, se noi guardiamo i precedenti, troviamo posizioni diverse, perchè alcuni di questi insegna-

vano storia e dottrina del fascismo, cattedre soppresse; un altro insegnava una materia fondamentale per cui aveva vinto un regolare concorso. Orbene, due di essi hanno potuto usufruire di fortunate circostanze, per cui sono passati a tempo ad altre cattedre e così si trovano oggi a posto. Un altro insegnava fin dall'inizio una materia contemplata come fondamentale. Un altro ancora, finalmente, ha una situazione diversa, di diritto e di fatto, perchè insegnava storia e dottrina del fascismo. Però, mentre i due insegnanti ricordati in base alle fortunate circostanze cui ho accennato, si trovano già ad insegnare materie contemplate dall'attuale ordinamento universitario, quest'ultimo si trova professore in base a regolare concorso, ma non ha trovato posto presso alcun insegnamento.

Sono considerazioni, di equità che ci spingono a provvedere per questo caso, perchè sarebbe una cosa molto strana, per non dire altro, che gli altri due, di cui ho parlato, insegnanti della stessa materia, beneficiando, come ho detto, di particolari circostanze, si siano messi a posto, mentre quest'ultimo non ha potuto sistemarsi. Quei due si sono sistemati, non voglio dire in base a quali criteri o competenze, mentre il terzo, che non ha incontrato queste circostanze favorevoli, si trova, con lo stesso titolo, in una posizione diversa.

Ora, mi domando se il provvedere a questo caso non sia una esigenza fondamentale di giustizia.

Quindi, ripeto, apparentemente si tratta di situazioni identiche di diritto e di fatto, ma mi pare di aver dimostrato che la realtà è assai diversa. Perchè dobbiamo sacrificare soltanto questo professore? Ecco il problema.

RUSSO LUIGI. A' sensi di quel decreto che è stato citato, il Ministro non potrebbe provvedere nei riguardi di questo professore?

GIARDINA. Glielo impedirebbe la legge perchè la cattedra è stata soppressa.

RUSSO SALVATORE. Noi abbiamo migliaia di casi consimili e non ce ne occupiamo. Abbiamo migliaia di casi del genere nelle Università, nelle scuole medie, e ci vogliamo occupare di questi signori!

PRESIDENTE. Senatore Russo, adesso noi dobbiamo discutere di questo problema. Sarò lieto, comunque, se ella vorrà proporre un disegno di legge che si riferisca ad altri casi anomali, chiamiamoli così, e noi li discuteremo ben volentieri.

BANFI. Faccio una questione che va un po' al di fuori di quella puramente giuridica e sentimentale fatta dall'amico Caristia.

La questione per me è essenzialmente questa, che tra questi professori ce ne sono tre, i quali insegnarono materie inesistenti, che non hanno alcuna portata scientifica, che sono tra le manifestazioni più tipiche del fascismo, che non hanno contenuto, il cui concorso, se c'è stato, è stato un concorso vano perchè non si poteva fare un giudizio sopra una base inesistente.

Il collega Caristia ci ha parlato di due di questi professori che hanno avuto la fortuna di passare ad altro insegnamento, in base a fortunate circostanze: non discuto sopra questo, ma il fatto è che legalmente sono passati ad altro insegnamento. La Facoltà li ha chiamati ed il Consiglio superiore ha accettato questo. Non entro nel merito, ma il fatto è che sono stati riconosciuti capaci di insegnare delle materie che hanno una portata scientifica effettiva, mentre il terzo non ha avuto questo riconoscimento e si trova pertanto in una situazione diversa da quella degli altri due. Noi lo invitiamo a fare studi speciali, e su che cosa? Mi pare proprio che questo professore si trovi in una condizione tutt'affatto speciale rispetto agli altri, mentre mi cavo tanto di cappello dinanzi a quel professore di una materia fondamentale e sono ben contento che con questa legge possa essere risolta la sua situazione e possa essere messa a profitto la sua capacità scientifica. Dinanzi a questo caso, lascerei che le discussioni davanti al Consiglio di Stato stabilissero i suoi diritti. Non vedo infatti perchè noi dobbiamo intervenire per favorire una situazione che porta — ripeto — con sè proprio il marchio dell'anti-cultura fascista e che rappresenta non solo un'offesa politica alla Nazione, ma anche una offesa alla cultura del nostro Paese.

PASQUALI. Mi pare di aver udito il caso di questo professore che era stato risolto con

il suo collocamento a riposo, mentre la Corte dei conti avrebbe fermato il decreto di collocamento a riposo, perchè non si trattava di soppressione di Facoltà, ma solo di Cattedra.

Ora si vuol fare con una norma o con una interpretazione autentica, una disposizione di carattere retroattivo, che dia la possibilità ai magistrati di risolvere il caso in esame. Press'a poco questa è la questione. Noi arriviamo a definire in sede legislativa un caso giudiziario, poichè ho udito bene che si tratta di un solo caso, relativo ad un insegnante di storia e dottrina del fascismo.

A me sembra dover rilevare questo: gli insegnanti di storia e dottrina del fascismo, che non hanno conseguito regolarmente altre cattedre, debbono essere collocati a riposo. Se la Corte dei conti non può collocarli a riposo, secondo me, possiamo fare una sola norma logica, nella nostra situazione attuale, una norma che stabilisca che costoro sono giuridicamente collocati a riposo.

In altri termini, io non mi sento assolutamente di sanare per il passato e per l'avvenire la posizione di uno che è stato solo professore di storia e dottrina del fascismo. Chi si trova in questa situazione, è giusto che venga collocato a riposo e se la Corte dei conti non ha il mezzo giuridico per farlo, mi sembra che noi dobbiamo fornire questo mezzo giuridico.

Ripeto: se le premesse sono esatte, l'unica cosa razionale da fare è quella di stabilire la possibilità giuridica del collocamento a riposo di questi professori. Utilizzare uno che è stato solo insegnante di storia e dottrina del fascismo non è ammissibile.

CARISTIA, *relatore*. Mi sembra opportuno spendere ancora qualche parola sull'argomento. In realtà, per coloro i quali sono passati ad altri insegnamenti, si è trattato di trovare quei quattro o cinque amici nell'ambiente universitario, i quali, ad un certo momento, hanno detto: tu puoi passare ad insegnare, ad esempio, l'arabo. E, siccome il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha avuto nulla da obiettare, costoro si sono trovati a posto. Ma questo passaggio dall'insegnamento della storia e dottrina del fascismo ad altro insegnamento non costituisce certo una garanzia di competenza ad insegnare la materia

nuova che hanno prescelto. Non insistiamo su questo punto, perchè dovremmo entrare in particolari antipatici.

PASQUALI. Allora, anche la situazione degli altri non è regolare!

CARISTIA, *relatore*. È regolarissima, perchè il passaggio ad altro insegnamento è avvenuto a norma delle vigenti disposizioni.

PASQUALI. Ho ascoltato volentieri le precisazioni del relatore, però mi sembra che la risposta del relatore confermi quello che ho detto prima.

Ragione per cui, io propongo, per l'articolo 5, il seguente testo: « I professori di materie soppresse dal vigente ordinamento scolastico sono collocati a riposo dalla data dell'esito del procedimento di epurazione, comunque conclusosi ».

CARISTIA, *relatore*. Ripeto che qui bisogna distinguere la questione morale dalla questione giuridica. Dal punto di vista giuridico, quei due professori che sono passati ad altro insegnamento, hanno una posizione ineccepibile.

PASQUALI. Se c'è una interpretazione da dare, è quella per l'appunto che consenta al Ministero di collocare costoro a riposo e non certo di riutilizzarli.

PRESIDENTE. Se mi consente, io sarei del parere di tener presente, per l'articolo 5, l'ultima formulazione proposta dal senatore Giardina, perchè questa viene ad eliminare il richiamo all'articolo 106, eliminando quindi il pericolo accennato.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta la formulazione dell'articolo 5, proposta dal senatore Giardina.

PRESIDENTE. Di questo articolo 5 abbiamo due diverse formulazioni, una del senatore Pasquali, e l'altra del senatore Giardina.

Rileggo agli onorevoli colleghi l'articolo 5 nella formulazione proposta ora dal senatore Pasquali: « I professori di materie soppresse dal vigente ordinamento scolastico sono collocati a riposo dalla data dell'esito del procedimento di epurazione, comunque conclusosi ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 5, nella formulazione proposta dal senatore Giardina:

« La presente legge si applica anche nei confronti dei professori ordinari universitari, prosciolti nel giudizio di epurazione, già titolari di materie non più previste dal vigente ordinamento didattico. Detti professori, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della presente legge, sono considerati come incaricati per motivi di studio ».

DONINI. Desidero che risulti a verbale che il nostro Gruppo si astiene dal votare questo articolo.

PASQUALI. Dichiaro che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato ora lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

La posizione dei professori universitari di ruolo, prosciolti nel giudizio di epurazione, sarà regolata con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dall'anno accademico 1954-55.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lamberti ed altri: « Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto, trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria » (546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lamberti ed altri: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi d'istituto, trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è aggiunto il seguente, ultimo comma:

« Gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola media e d'istituto magistrale ».

TIRABASSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, a intendere il significato di questo disegno di legge che viene oggi al nostro esame, occorre rifare un po' la storia degli Istituti superiori di magistero, i quali furono istituiti nel lontano 1882 in un primo tempo soltanto per le donne con certi speciali scopi. Poi c'è stata una evoluzione di questi Istituti superiori di magistero, tanto che, nel 1923, con regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, essi assunsero funzioni e grado di Istituti universitari, e si specificava, nello stesso decreto, che i diplomi da questi Istituti rilasciati davano la facoltà dell'insegnamento dell'italiano, del latino, nelle scuole medie di grado inferiore e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli Istituti magistrali.

Successivamente ci fu una nuova riforma di questi Istituti superiori di magistero, tanto che, alla fine, vennero parificati quasi completamente alla Facoltà universitaria di lettere e rilasciarono diplomi per l'insegnamento delle lettere e per l'insegnamento della pedagogia presso gli Istituti magistrali.

Fra il 1935 ed il 1936, questa parificazione venne ancora perfezionata. In ultimo, con decreto 27 ottobre 1935 e con decreto 20 febbraio 1936, si ebbe la trasformazione in Facoltà: questi Istituti rilasciarono diplomi di laurea, senza però modificare in niente quello che era l'ordinamento didattico precedente. Dimodochè ci furono diplomati e laureati, che avevano seguito lo stesso ordinamento didattico.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, si regolava la questione relativa alla nomina dei presidi e dei direttori degli Istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, ecc. ecc., e nell'articolo 1 si diceva che i professori ordinari provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, potevano concorrere precisamente per il posto di preside o direttore di scuola. Dimodochè si è venuta a creare questa situazione, che potevano concorrere soltanto quelli provvisti di laurea e cioè i laureati degli Istituti superiori di magistero, mentre questa possibilità veniva negata agli altri diplomati, che pure avevano seguito lo stesso corso di studi secondo lo stesso ordinamento didattico.

Sta di fatto che molti diplomati attualmente svolgono la funzione di preside o di direttore di istituti già da molti anni, e costoro sentono che è una ingiustizia il non poter partecipare anche loro, diplomati, ai concorsi di cui sopra.

Questo disegno di legge, presentato dal senatore Lamberti, dovrebbe per l'appunto sanare questa evidente ingiustizia, per cui alcuni provvisti di laurea possono concorrere al posto di preside e di direttore di istituto ed altri, diplomati, che pure hanno seguito lo stesso corso di studi, non possono farlo.

Io sono pertanto favorevole al disegno di legge, che raccomando all'approvazione dei colleghi.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo in linea di massima è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari** » (441)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro aveva in un primo tempo dato un parere non del tutto favorevole sia per ragioni di carattere formale, perché alcune firme non apparivano autentiche nelle forme debite, sia per ragioni di sostanza, perché non appariva sufficiente la documentazione presentata. Ora la Commissione finanze e tesoro dopo aver avuto più ampi elementi ha mandato un nuovo parere di cui do lettura:

« Facendo seguito al parere espresso in data 3 giugno, la Commissione finanze e tesoro ha riesaminato, alla luce dei nuovi documenti presentati dal Rettore dell'Università di Cagliari il provvedimento in esame.

« Per quanto riguarda il progetto di finanziamento della istituenda Università, dato che risulta deliberato un contributo di lire dieci milioni annue da parte della Regione sarda, si può ritenere accettabile. Con tale contributo infatti il piano finanziario della istituenda Facoltà può avvicinarsi alle necessità reali.

« Pertanto la Commissione, qualora si superino le difficoltà inerenti agli stanziamenti accennate nel precedente parere, e pur rendendosi conto che il costo effettivo della istituzione si aggirerà per lo Stato non sui tre milioni ma su almeno una diecina, lascia alla Commissione di merito la valutazione dell'importanza delle osservazioni fatte in relazione alla necessità che essa potrà giudicare con maggior competenza, della istituzione della nuova Facoltà di Cagliari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONDORELLI, *relatore*. In merito a questo disegno di legge non vi potevano essere che preoccupazioni di carattere economico, perché sulla opportunità, dal punto di vista degli studi e del progresso della Sardegna dell'istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'università di Cagliari, non vi potevano essere dubbi.

La Sardegna nella sua attuale situazione ha bisogno di tecnici dell'economia e perciò non è solo opportuno ma necessario che sorga questa nuova Facoltà che ha lo scopo non soltanto di preparare dei tecnici ma di richiamare nell'isola tecnici di alto valore, cioè i docenti della Facoltà che così potranno studiare da vicino i problemi dell'Isola. Io penso che, in seguito al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e ai chiarimenti dati dal Ministero che si è impegnato a dare un contributo, la Commissione possa approvare questo disegno di legge, facendo i più vivi voti perché questa Facoltà non solo sia una matrice di laureati in economia e commercio, ma diventi un centro effettivo di studi per il progresso dell'economia della Sardegna.

PRESIDENTE. Posso aggiungere che la Facoltà di fatto già esiste. È molto frequentata e domani lo sarà ancora di più perché la Sardegna è in profonda trasformazione proprio nel campo agrario, commerciale e industriale ed ha bisogno quindi di preparare uomini suoi. È vero che la popolazione della Sardegna ha una densità modesta, ma è anche vero che mancando le scuole è difficile la specializzazione. Rilevo quindi che indiscutibili vantaggi deriveranno alla Sardegna dall'approvazione di questo disegno di legge.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge e fa voti che esso possa portare alla Sardegna quei benefici che sono stati auspicati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 è istituita, presso l'Università degli studi di Cagliari, la Facoltà di economia e commercio.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei.

(È approvato).

Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di 5 posti di assistente, 1 di tecnico e 2 di subalterno, da destinare alla Facoltà di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

L'Università di Cagliari verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti. Il trattamento di quiescenza dovuto al personale medesimo è posto a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dall'anno accademico 1953-1954, il contributo annuale di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Cagliari sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopra indicata verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 151 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 6.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

(È approvato).

Art. 7.

Per effetto della presente legge la tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, s'intende integrata, per l'Università di Cagliari, con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio. La tabella D, annessa al citato testo unico, è integrata, per l'Università medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole « Facoltà di economia e commercio, posti di ruolo sei ».

(È approvato).

Art. 8.

È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Università, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facoltà di economia e commercio.

La Convenzione di cui al precedente comma ha la durata di otto anni e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Mediante altra Convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Università di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio.

(È approvato).

Art. 9.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Cagliari per la parte relativa alla Facoltà

di economia e commercio avranno attuazione dall'anno accademico 1953-54.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti, in via provvisoria, dall'anno accademico 1952-53, relativi agli insegnamenti della predetta Facoltà.

(È approvato).

Do ora lettura dell'allegato al disegno di legge che s'intenderà approvato con l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso:

ALLEGATO.

N. 174 di Repertorio.

L'anno millenovecentocinquantadue, addì 11 del mese di novembre in Cagliari, nella sala del Rettorato dell'Università, davanti a me dott. Antonio Piroddi fu Efisio, funzionario della segreteria universitaria, delegato ai contratti con decreto del 1º novembre 1952.

SONO COMPARI:

Il prof. Antonino D'Angelo nella qualità di Rettore Magnifico della Università di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 1952;

L'avv. Aldo Palmas nella qualità di presidente della Deputazione provinciale di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con suo atto n. 1437, del 24 agosto 1950, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 22 settembre 1950;

Il dott. Pietro Leo nella sua qualità di sindaco del comune di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione della Giunta comunale n. 243 in data 31 gennaio 1950, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'8 marzo 1950 salvo ratifica del Consiglio comunale, ratifica intervenuta con deliberazione n. 8 dell'11 marzo 1950;

L'avv. Antonio Pasolini nella qualità di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione della Giunta camerale in data 22 marzo 1950.

PREMESSO

che è in corso presso il Ministero della pubblica istruzione la pratica per la istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università degli studi di Cagliari e che occorre completare il piano di finanziamento con il contributo degli Enti locali, i predetti intervenuti, muniti delle necessarie autorizzazioni, sono d'accordo per stipulare come stipulano la seguente convenzione:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari, il Comune di Cagliari e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cagliari si impegnano con la presente convenzione a versare annualmente all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento della Facoltà di economia e

commercio e per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dall'anno accademico in cui avrà inizio il funzionamento, anche provvisorio, della istituenda Facoltà, i seguenti contributi:

l'Amministrazione provinciale di Cagliari la somma di lire 1.000.000 (un milione);

il Comune di Cagliari la somma di lire 1.500.000 (un milione e cinquecentomila);

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari la somma di lire 800.000 (ottocentomila).

Art. 2.

Il Comune di Cagliari si impegna inoltre di mettere gratuitamente a disposizione della Università, per il funzionamento della costituenda Facoltà di economia e commercio, l'intero primo piano della palazzina detta « dell'Esposizione » esistente nei giardini pubblici, per un periodo di tre anni a decorrere dall'anno accademico in cui la Facoltà inizierà il suo funzionamento.

Art. 3.

La presente Convenzione, a termini dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, è sottoposta, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente atto, da me letto alle parti, è da esse approvato e meco sottoscritto.

Il Rettore dell'Università di Cagliari

F.to: AVV Prof. ANTONINO D'ANGELO

Il Presidente della Deputazione provinciale di Cagliari

F.to: AVV. ALDO PALMAS

Il Sindaco di Cagliari

F.to: PIETRO LEO

Il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari

F.to: AVV. ANTONIO PASOLINI

Il funzionario delegato ai contratti, rogante

F.to: Dott. ANTONIO PIRODDI

Per copia conforme all'originale

Cagliari, 24 novembre 1952.

Il Direttore Amministrativo

F.to: PIRODDI

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

LAMBERTI. Prima che la legge sia approvata nel suo complesso, come unico rappresentante della Sardegna nella Commissione, e ciò vale anche se il nostro Presidente ha una specie di cittadinanza onoraria della Sardegna, vorrei esprimere ai colleghi la gratitudine non solo per il beneficio che questa legge apporta alla Sardegna, ma anche per il riconoscimento dello sforzo di trasformazione che l'Isola va facendo ed anche per l'auspicio implicito ed esplicito di una Sardegna più sviluppata e attiva, che è al fondo dell'approvazione di questo disegno di legge. Sono disposto ad ammettere che la popolazione della Sardegna assai limitata può giustificare poco l'ampliamento della sua principale Università, ma nell'approvare la creazione di una Facoltà nuova vi è l'auspicio che la Sardegna di domani possa per fervore di opere e per numero di abitanti essere idonea a sfruttare appieno il beneficio che questo disegno di legge le consente.

RUSSO LUIGI. Voto con entusiasmo questo disegno di legge perchè tutto quello che può servire alla elevazione culturale e sociale della Sardegna deve stare a cuore di tutti gli Italiani e perchè tutto quello che facciamo per la Sardegna è sempre troppo poco.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere che la università di Cagliari è l'orgoglio della città, e un suo punto d'onore è quindi il sostenerla ed aiutarla. Ricordo che nel 1932 mi furono date 50 mila lire per stampare cinque grossi volumi di bibliografia sarda ed in quella occasione, con uno slancio che mi ha veramente commosso, i miei alunni si dedicarono con grande fervore a quest'opera, proprio perchè si trattava di un'opera che riguardava la Sardegna. Anche questa nuova Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari, sarà considerata come la pupilla degli occhi dalla città di Cagliari e dalla Sardegna.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Cermignani: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, e successive » (430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cermignani: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176 e successive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONDORELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, sono favorevole a questo disegno di legge. Vi è solo un punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione, cioè l'estensione ai ciechi dei privilegi di cui godono ciechi ed invalidi di guerra. Confesso che quando lessi il disegno di legge, mi sembrò che per quanto i ciechi abbiano diritto socialmente alla massima solidarietà, non si può equiparare colui che è nato cieco o che lo è sventuratamente diventato, ai ciechi per causa di guerra perchè questo secondo caso è colorito dal sacrificio. Ma mi è sembrato poi che favorire i ciechi è non solo un atto di umanità ma costituisce un interesse del corpo sociale; facilitare loro l'acquisizione di una occupazione, previo accertamento della loro capacità, significa fare non solo un atto di solidarietà umana ma anche un atto di solidarietà sociale.

LAMBERTI. Io credo che sulla sostanza del disegno di legge non possano sorgere dubbi. Però la esitazione del relatore sull'ultimo articolo richiama alla mia memoria un precedente che forse dovrebbe suggerirci di attendere la presenza del proponente per un più approfondito studio. Il precedente cui mi riferisco è questo: nella passata legislatura un disegno di legge analogo venne presentato al

Senato e la nostra Commissione lo accantonò perchè quella che per il senatore Condorelli è stata una esitazione, allora fu per alcuni di noi una obiezione che ci indusse a soprassedere all'approvazione. La legislatura finì ed il disegno di legge non fu approvato per questo motivo. Ora, dato che l'argomento era stato sviscerato, credo che non sarebbe inopportuno dare al relatore ed eventualmente al proponente la possibilità di rivedere la discussione che allora si fece, rinviando la discussione alla prossima settimana anche nella speranza che il senatore Cermignani possa intervenire.

ROFFI. Ritengo che la esitazione del senatore Condorelli sia stata da lui stesso giustamente superata. Porre una distinzione tra i ciechi di guerra e gli altri mi pare non sia giusto ed umano perchè la sventura che li ha colpiti è talmente grande che fare una graduatoria sulle origini della sventura stessa, per quanto per i ciechi di guerra il sacrificio colori in modo particolare la loro sventura, non mi sembra possibile. Ho preso parte a varie riunioni di ciechi in occasione delle loro agitazioni. Ho notato che il raggiungimento della pensione è per loro quasi un fatto secondario. A Ferrara in un imponente convegno la loro principale richiesta fu questa: dateci la possibilità di lavorare e rinunceremo volentieri alla pensione.

Ho conosciuto dei ciechi che sono degli ottimi insegnanti. Essi portano nell'insegnamento uno spirito di particolare serenità e quasi di letizia tra i giovani, sono gli insegnanti che maggiormente vengono amati dagli studenti. Introdurre nella scuola questi sventurati non turba in nessun modo la scuola ma quasi aggiunge qualcosa, perchè i giovani sono più disciplinati di fronte all'insegnante cieco per il quale hanno un rispetto e quasi una venerazione che dà alla scuola un significato altamente umano ed educativo. Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

DONINI. Faccio presente che all'articolo 3 laddove si legge « agli effetti dell'articolo 2 » si deve intendere « agli effetti dell'articolo 1 ».

Con l'articolo 3 si propone di dare a parità di merito la prevalenza ai ciechi, equiparando ai ciechi di guerra gli altri. Il cieco dalla nascita, che ha studiato fino a dare il concorso, ha dimostrato una tale volontà e un tale coraggio che accordargli una piccola preferenza, a parità di merito con gli altri concorrenti, non mi pare sia fare qualcosa di eccezionalmente audace, tanto più che i ciechi civili sono, di solito, in condizioni tristissime. Colui che ha perso la vista in guerra ha una buona pensione mentre il cieco civile non ha alcun assegno. Credo che potremmo, anche in assenza del proponente, approvare questo disegno di legge.

BANFI. Conosco ciechi civili, come il professor Laossa a Milano che sono insegnanti nelle pubbliche scuole e dimostrano così la loro capacità all'insegnamento. Vorrei sapere su che basi sono stati ammessi al concorso.

PRESIDENTE. Dato che il relatore è un po' esitante, dato che il senatore Lamberti si è rifatto a quel precedente in cui potrebbero esserci degli elementi di fatto e di diritto, data soprattutto l'assenza del senatore Cermignani, vorrei proporre il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

I ciechi hanno diritto a tutta la nostra considerazione, a tutta la nostra attenzione, ma sette giorni di rinvio per l'approvazione di questo disegno di legge non mi sembrano poi tanti.

Prendo comunque impegno di porre il seguito della discussione di questo disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sulla proposta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

18ª SEDUTA (14 luglio 1954)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54** » (440) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il contributo statale annuale a favore della Scuola di ostetricia di Venezia è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati. Esso era stato già presentato alla Camera dei deputati nella passata legislatura, ma decadde con lo scioglimento della Assemblea, al termine della legislatura stessa.

I rapporti tra la Scuola di ostetricia e l'ospedale di Venezia sono regolati da una Convenzione, che è stata trasformata con de-

creto-legge del 1936 e poi tacitamente riconfermata per un quinquennio.

Si tratta di un fatto semplicissimo, che cioè il contributo statale di 25.000 lire l'anno, dato lo svilimento della moneta, viene moltiplicato per venti volte. Mi pare che non si tratti di una cosa esagerata; si tratta in sostanza di portare a mezzo milione annuo quel contributo di lire 25.000.

Sono pertanto del parere che si debba approvare questo disegno di legge, tanto più che è stato presentato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha da fare nessuna dichiarazione in merito a questo disegno di legge, cui è pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso istituti tecnici commerciali** » (471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso Istituti tecnici commerciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRÌ, *relatore*. Dirò pochissime parole. Da otto anni funzionano a titolo sperimentale presso gli Istituti tecnici e commerciali di Napoli e di Viareggio delle sezioni specializzate per la preparazione di periti commerciali specialisti appunto nel settore del commercio con l'estero. Dato il carattere che il commercio internazionale è venuto assumendo in questo dopoguerra, attraverso convenzioni, trattative diplomatiche, ecc., è chiara l'opportu-

nità che noi abbiamo un certo numero di periti commerciali specializzati in questo campo.

Adesso si tratta da una parte di dare un titolo legale agli alunni che vengono abilitati dopo aver seguito gli studi in questi Istituti, e d'altro canto di mettere il Ministero in condizioni di poter creare altre sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso altri Istituti e di poter disporre con decreto del Ministro, come è consuetudine in questi casi, gli ordinamenti degli studi relativi.

Nessun aggravio di spesa vi è perchè questi Istituti commerciali, come è noto, hanno una amministrazione autonoma; e infatti nell'articolo 6 di questo disegno di legge è detto appunto che per il funzionamento delle sezioni specializzate dovranno provvedere gli Istituti commerciali di Viareggio, Roma, Napoli con i propri mezzi.

Non mi rimane quindi che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

(È approvato).

Art. 2.

L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica consegneranno il titolo di « ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero », che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

(È approvato).

Art. 4.

Alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.

(È approvato).

Art. 5.

Sono riconosciute le sezioni specializzate per il commercio con l'estero, già funzionanti a titolo sperimentale dal 1946-47, negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.

(È approvato).

Art. 6.

Gli Istituti indicati nell'articolo 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari